



C.A.P. 84020

e-mail: info@comune.oliveto-citra.sa.it

COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno



Prot.n._12394_del_19/10/2004

Circolare

Ai cittadini

**Ai Progettisti e Direttori dei
lavori operanti nel Comune di Oliveto Citra**

Alle imprese edili operanti nel Comune di Oliveto Citra

Oggetto: lotta al sommerso in edilizia – D.Lgs. n. 251 del 2004 -

Nella G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Le nuove norme entreranno in vigore il 26 ottobre 2004.

Come è noto l'art. 86, comma 10, d.lgs. 276/2003 ("Riforma Biagi") aveva apportato modifiche all'art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996, in modo da chiarire i rapporti tra attività edilizia e sicurezza nei cantieri.

Premesso quanto sopra, l'art. 20, comma 2, d.lgs. 251/2004 modifica ancora una volta l'art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996 mediante l'integrale sostituzione della lettera b-ter). In questo modo, oltre alla sostituzione della parola "concessione edilizia" con quella attuale di "permesso di costruire", viene introdotta una sanzione per il committente/responsabile dei lavori che, prima dell'inizio dei lavori, non proceda a trasmettere il certificato di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori o, in sostituzione, il cd. D.U.R.C. che, si ricorda, non può essere oggetto di autocertificazione da parte dell'impresa.

Infatti, per usare le parole del novellato art. 3, comma 8, lettera b-ter), "in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" (sia esso denuncia di inizio attività o permesso di costruire disciplinati dal D.P.R. 380/2001 cd. testo unico dell'edilizia).

L'intento del legislatore è chiaro e le implicazioni che derivano dal d.lgs. 251/2004 possono riassumersi come segue.

a) Denuncia d'inizio attività.

Il committente (o, se nominato, il Responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/1996) deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori oggetto della d.i.a., la documentazione qui di seguito riportata:

- l'indicazione del/i nominativo/i della/e impresa/e esecutrice/i;
- una dichiarazione rilasciata della/e impresa/e esecutrice/i dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione rilasciata della/e impresa/e esecutrice/i relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato di regolarità contributiva, relativo alla/e impresa/e esecutrice/i, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza (il certificato può essere sostituito dal D.U.R.C.).

Si ricorda che anche se l'ufficio comunale non dovesse formulare rilievi sulla completezza della documentazione richiesta dal D.P.R. 380/2001, comunque, l'efficacia della d.i.a. è sospesa *ipso iure* per la mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva o del D.U.R.C., introducendosi per questo verso una modificazione implicita del regime della d.i.a. previsto dal testo unico dell'edilizia.

b) Permesso di costruire.

Il committente (o, se nominato, il Responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/1996) deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, la medesima documentazione indicata nel precedente punto a proposito della d.i.a..

Come osservato a proposito della d.i.a., appare necessario collocare siffatta innovazione nell'ambito normativo di riferimento in cui, a ben vedere, sono previste ipotesi di "sospensione dell'efficacia del permesso di costruire" negli artt. 27, comma 3 e 30 (rispettivamente in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e di lottizzazione abusiva). È allora possibile sostenere che, con l'art. 3, comma 8, lettera b-ter), d.lgs. 494/1996, i lavori legittimamente autorizzati (ma non ancora iniziati) con il permesso di costruire, rilasciato dall'ufficio comunale, sono *ipso iure* sospesi per la mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva o del D.U.R.C..

La predetta sospensione è ascrivibile ad un comportamento illecito del committente/responsabile dei lavori, e non certo a "*fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della proroga*". Pertanto, può ritenersi che non si faccia luogo alla proroga dei termini di cui all'art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001 per dare inizio ai lavori e per ultimarli. Diversamente, si verrebbe a premiare il comportamento del committente/responsabile dei lavori poco attento alle tematiche contributive.

Il Responsabile del Settore
Geom. Ulderico Iannece